



COMUNE DI POGGIORSINI

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE: STRAORDINARIA - SEDUTA: PUBBLICA

NUMERO DELIBERA: 29

DATA: 04/09/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C);

L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di settembre alle ore 19,20, nella sala consiliare di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto. Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge risultano:

PRESENTI	ASSENTI
Michele ARMIENTI Giovanbattista SELVAGGI Filippo STANO Leonardo ANTONACCI Giovanni SICOLO Giuseppe BRUCOLI Vita Maria LAGRECA Rosa Bianca CIRASOLA Domenico PICERNO Giacomo DI BARTOLOMEO	Walter CARULLI

Presenti 10, Assenti 1

E' presente l'Assessore esterno DIPALO Dott.ssa Mariella

La Sig.ra CIRASOLA Rosa Bianca, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di legge, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato.

Assiste il Segretario Comunale MASSARI Dott. Ettore

PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267

REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to DIPALO Dott.ssa Mariella

REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to DIPALO Dott.ssa Mariella

Il Presidente del Consiglio procede ad illustrare il secondo punto all'ordine del giorno e successivamente cede la parola al competente Assessore al Bilancio, dott. ssa Mariella DiPalo.

L'Assessore al Bilancio, dott.ssa Mariella Dipalo relaziona sull'argomento dando lettura del seguente intervento: "Con la Legge di stabilità 2014, approvata con L. 27 dicembre 2013 n. 147, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 27 dicembre 2013 n. 302 (composta da un solo articolo ma da ben 749 commi), è stata introdotta la nuova Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e che assorbe all'interno della propria disciplina la precedente normativa relativa l'IMU, alla quale il legislatore espressamente rinvia, ed il secondo, collegato all'erogazione dei diversi servizi erogati dal comunale con una componente a sua volta articolata in due tributi, la TARI, finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e la TASI, destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili prestati dai Comuni (1). Questa amministrazione, nel pieno intento di informare e rendere edotti i propri cittadini e contribuenti, ci tiene a precisare che la nuova imposta non introduce tributi diversi rispetto a quelli applicati nel 2013 dai Comuni, ma si limita a disporre l'accorpamento delle precedenti entrate all'interno di una disciplina unitaria, mantenendo sostanzialmente immutate le precedenti modalità applicative dei tributi comunali vigenti nello scorso anno.

Il più rilevante cambiamento derivante dalla nuova imposta unica comunale è costituito dallo spostamento del tributo sui servizi che, da maggiorazione della Tares nel 2013, diviene invece nel 2014 un'imposta aggiuntiva all'IMU (2), con l'applicazione di regole del tutto analoghe a quelle previste per quest'ultima imposta. Infatti, malgrado la sua denominazione, la nuova imposta non può essere considerata un unico tributo, in quanto al suo interno accorpa due diverse tipologie di imposte, costituite da una parte dall'IMU (che continuerà a costituire il principale tributo gravante sul patrimonio immobiliare diverso dall'abitazione principale) e dalla TASI (che invece si applicherà a tutti gli immobili e, quindi, anche alle unità immobiliari esenti dall'IMU) e, dall'altra, dalla TARI, che manterrà sostanzialmente la medesima disciplina della TARES semplificata introdotta dal D.L. 102/2013, convertito in L. 133/2013.

Nel tentativo di ripristinare quel criterio impositivo che, nel 2013, era stato rotto dall'introduzione dell'esenzione dall'IMU dell'abitazione principale non di pregio e delle relative pertinenze (oltre che degli immobili equiparati all'abitazione principale), nonché degli immobili e dei terreni destinati all'attività agricola, la nuova Imposta unica comunale prevede l'assoggettabilità delle abitazioni principali alla TASI (3), per cui tali immobili - pur mantenendo a regime l'esenzione dall'IMU - verranno e vengono di fatto chiamati a pagare con la TASI un nuovo tributo (di competenza comunale) analogo a quello eliminato (se non addirittura peggiorativo, non essendo prevista a livello normativo alcuna detrazione per l'abitazione principale, la cui introduzione viene rimessa al Comune e «finanziata» dallo Stato con una somma di 500 milioni di euro (4) , assolutamente non sufficiente a garantire la copertura della detrazione prevista ai fini IMU ovvero per garantire la copertura dei minori trasferimenti che lo

1) L'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 dispone che l'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

2) L'art. 1, comma 675 della L. 147/2013 dispone infatti che la base imponibile della TASI «è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3) L'art. 1, comma 669 della L. 147/2013 dispone infatti che «il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Stato erogherà agli Enti locali, a fronte dell'eliminazione quasi totale del trasferimento compensativo del minor gettito IMU abitazione principale (5).

A fronte di tali disposizioni normative, il contrasto tra gli Enti locali ed il Governo è in procinto di raggiungere livelli molto elevati, in quanto, con il nuovo taglio dei trasferimenti, i Comuni sono di fatto costretti a reintrodurre l'imposizione sull'abitazione principale necessaria per garantire il raggiungimento di un gettito complessivo quanto meno in linea con quello del 2013.

Pertanto, l'attuale amministrazione si trova costretta dal legislatore nazionale a recepire nei propri atti e regolamenti quanto già disposto dal governo centrale, il quale, sempre più, deroga, con motivazioni macro economiche, al principio dell'autonomia territoriale e del federalismo fiscale.

Fatta questa dovuta e doverosa premessa, si possono ora delineare i tratti principali dei tributi che compongono la nuova Imposta unica comunale, al fine di chiarirne le modalità applicative e le conseguenti decisioni che l'amministrazione ha dovuto adottare per renderne possibile l'applicazione in questo difficile anno finanziario 2014.

Per quanto concerne la componente IMU, essa mantiene il medesimo regime applicativo del 2013, con esenzione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di pregio). La norma prevede poi le medesime esenzioni introdotte nel 2013 in relazione ad immobili equiparati all'abitazione principale (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; alloggi sociali; casa coniugale assegnata al coniuge separato/divorziato; immobile abitativo posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia). L'unica novità introdotta dal 2014 è costituita dall'esenzione a livello nazionale dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011 e dalla riduzione da 110 a 75 del moltiplicatore applicabile al reddito dominicale dei terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Tali agevolazioni non hanno peraltro effetto in relazione al nostro Ente, in quanto comune montano, in cui i terreni agricoli ed i fabbricati rurali strumentali dovevano considerarsi già esenti da IMU in forza della normativa vigente. La restante parte della disciplina dell'imposta rimane invece immutata, in particolare per quanto riguarda la previsione della spettanza a favore dello Stato del gettito dell'imposta dovuta dai possessori di fabbricati di Cat. D, nei limiti dell'aliquota di base del 7,6 per mille, con possibilità per i Comuni di maggiorare tale aliquota fino al 10,6 per mille, con attribuzione all'Ente locale del solo gettito derivante da detta maggiorazione dell'aliquota di base. Infine, si precisa che attuale amministrazione sta confermando tutto quanto disposto per l'esercizio finanziario 2013, senza ulteriore aggravio impositivo per i cittadini.

Per quanto concerne la componente TASI, il presupposto impositivo di questo nuovo tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale, così come definita ai fini IMU. Sono soggetti al nuovo prelievo anche tutti gli altri immobili e, cioè, i fabbricati rurali strumentali (cui il comma 678

4) L'art. 1, comma 731 della L. 147/2013 dispone che «per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

5) Sempre l'art. 1, comma 731 della L. 147/2013 dispone che «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun Comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun Comune.

riserva peraltro un'aliquota massima agevolata non superiore all'1 per mille) ed i terreni, anche edificabili, adibiti a

qualsiasi uso, con l'unica eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, nonché delle aree comuni condominiali, purché non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La base imponibile del nuovo tributo non è più costituita (come nella maggiorazione sui servizi applicata alla Tares nel 2013) dalla superficie dell'immobile, ma è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, vale a dire il valore imponibile dell'immobile determinato in base alla rendita catastale, al reddito dominicale (terreni) o al valore di mercato (aree edificabili) o ricavato dalle scritture contabili (fabbricati di Cat. D non accatastati). Per l'individuazione del soggetto passivo, il Legislatore ha previsto la suddivisione del carico impositivo tra possessore dell'immobile ed utilizzatore in tutti i casi in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (inquilino, comodatario, usuario, anche con riferimento a fabbricati rurali strumentali ed ai terreni): in tale ipotesi, la normativa prevede infatti che il possessore dell'immobile e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, per cui il Comune non ha potuto prevedere a livello regolamentare che l'imposta sia versata unicamente dal proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile, pertanto non potrà agire nei confronti del proprietario per recuperare la quota di imposta eventualmente non versata dall'occupante dell'immobile, con possibile riduzione del tasso di riscossione. L'unica scelta di natura discrezionale che il legislatore nazionale devolve alla competenza dei consigli comunali è quella di stabilire la misura del tributo da porre a carico dell'utilizzatore, da comprendersi fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. In relazione a quest'ultimo punto, si è deciso che la percentuale dovuta dall'occupante sarà pari al 30% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata; mentre la restante parte è dovuta dal possessore. Decisione comunque sostanzialmente ininfluenza in quanto nel territorio vi è una scarsa presenza di unità immobiliare concesse in locazione.

Sempre in relazione alla componente TASI, l'amministrazione ha individuato le seguenti aliquote:

- | |
|---|
| a) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze e assimilabili escluse le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1; A/8 e A/9: ALIQUOTA 2,50 PER MILLE; |
| b) per tutti gli altri immobili e fabbricati: ALIQUOTA 1,60 PER MILLE; |

Si precisa che la determinazione delle succitate aliquote deriva dalla necessità di coprire, almeno in parte, i costi dei servizi indivisibili e di conseguenza prevedere un tasso di copertura degli stessi che permettesse all'amministrazione di non trovarsi in estrema difficoltà per l'effettuazione dei pagamenti afferenti alla fornitura di beni e servizi indispensabili. Infatti, il presunto gettito della succitata imposta, secondo la seguente individuazione dei servizi e dei relativi costi, RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI E TASSO DI COPERTURA:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE	€ 80.000,00
2	TECNICO/MANUTENTIVI	€ 75.757,79
3	PUBBLICA SICUREZZA, VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE	€ 47.476,51
4	SOCIO ASSISTENZIALE	€ 7.000,00
5	BIBLIOTECA	€ 3.000,00
6	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	€ 32.900,00
	TOTALE	€ 246.134,30

Porta ad un TASSO DI COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI = TOTALE GETTITO PRESUNTO TASI / COSTI SERVIZI INDIVISIBILI € 160.000,00 / € 246.134,30 = 65%.

Infine, per quanto riguarda la componente rifiuti, la TARI, essa rimane sostanzialmente immutata rispetto al 2013 e costituisce il consolidamento - pur con alcune modifiche di non relativa portata - della disciplina della Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 del D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, con l'unico obbligo aggiuntivo di coprire con il gettito impositivo di tale componente il 100% dei costi del servizio erogato, comportando un sensibile aggravio fiscale per i cittadini. In qualunque modo, l'amministrazione, al fine di agevolare e suddividere in maniera più equa possibile il carico tributario ha deciso di determinare le tariffe, basandosi sul rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, introducendo appunto in questo modo una disciplina del tutto analoga a quella della Tares semplificata introdotta con l'art. 5 del D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013. In ogni caso, si ribadisce che la disciplina della TARI conferma l'obbligo per i Comuni di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi delle discariche individuati dall'art. 15 D.Lgs. 36/2003. Ovviamente per i dettagli si rinvia al Piano economico e finanziario predisposto dal competente ufficio tributi in relazione ai dati forniti dalla impresa esecutrice del servizio di nettezza urbana."

Il Consigliere Picerno interviene dichiarando che, prima di discutere il merito dei provvedimenti posti all'attenzione dell'adunanza, è necessario premettere che l'Italia è la nazione ove vi è il maggior tasso di prelievo fiscale sui cittadini ed imprese e questo è di immorale. L'attuale governo nazionale, nonostante la già alta pressione fiscale, ha nuovamente disposto di tassare ulteriormente la piccola proprietà introducendo un nuovo tributo quale la TASI, che sebbene dal punto di vista normativo si configura come una imposta sui servizi, nella sostanza è una imposta di natura patrimoniale. Successivamente aggiunge, dopo un lungo ragionamento, che prima di determinare le aliquote TASI in aumento rispetto alle aliquote base imposte dal legislatore, si sarebbe dovuto raggugliare il gettito del tributo in relazione ed in funzione dell'ammontare dei trasferimenti erariali.

Successivamente, interviene il Consigliere Di Bartolomeo il quale precisa che il bilancio dell'ente, essendo di competenza, si sarebbe dovuta individuare l'aliquota in base a tale criterio e non in base ad un criterio di cassa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Valutata l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con il seguente risultato della votazione espresso nei modi di legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale:

Consiglieri assegnati	n. 11
Consiglieri in carica	n. 11
Consiglieri presenti	n. 10
Consiglieri assenti	n. 1 (CARULLI)
Consiglieri votanti	n. 10
Consiglieri favorevoli	n. 8
Consiglieri contrari	n. 2 (PICERNO, DI BARTOLOMEO)
Consiglieri astenuti	n. /

D E L I B E R A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della votazione espletata nei modi previsti dalla legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale

Consiglieri assegnati	n. 11
Consiglieri in carica	n. 11
Consiglieri presenti	n. 10
Consiglieri assenti	n. 1 (CARULLI)
Consiglieri votanti	n. 10
Consiglieri favorevoli	n. 8
Consiglieri contrari	n. 2 (PICERNO, DI BARTOLOMEO)
Consiglieri astenuti	n. /

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente, il Consigliere Picerno, dichiara che: "Il Gruppo Liberamente vota contro l'approvazione del Regolamento in quanto ritiene che la TASI, una componente della IUC, una imposta ingiusta, inoltre, perché nella quantificazione del tributo si sarebbe dovuto tener conto della composizione dei minori trasferimenti dello Stato a fronte dell'abrogazione dell'IMU prima casa, così come specificato nella relazione dell'Assessore competente. Tuttavia, non è stato quantificato neanche sommariamente l'importo del minor trasferimento statale a compensazione del minor gettito IMU. Pertanto, il tributo TASI e le sue aliquote appaiono arbitrarie ed ingiustificate".

SOTTOSCRIZIONE VERBALE

Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to CIRASOLA Sig.ra Rosa Bianca

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MASSARI Dott. Ettore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:

POGGIORSINI li, 09/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to DIPALO Dott.ssa Mariella

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)

POGGIORSINI li, 09/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MASSARI Dott. Ettore

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

POGGIORSINI li, 09/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DIPALO Dott.ssa Mariella